



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

URBANISTICA

Via Berni 25 - 52011 BIBBIENA (AR) - Tel. 0575 530601 - P.IVA 00137130514

MODALITÀ APPLICATIVE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII, DELL LEGGE REGIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2014, N. 65



ALLEGATO B

Alla determinazione n. 13 del 10/01/2022 del responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5 - Urbanistica e Edilizia

Gennaio 2022

UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA E EDILIZIA	
Responsabile dell'Unità Organizzativa	Responsabile del Procedimento
arch. Samuela Ristori	arch. Samuela Ristori
samuela.ristori@comunedibibbiena.gov.it	urbanistica@comunedibibbiena.gov.it
bibbiena@postacert.toscana.it	www.comunedibibbiena.gov.it

Sommario

Modalità applicative dei contributi di cui al Titolo VII, della legge regionale n. 65 del 10/11/2014	3
Classi di intervento.....	3
Calcolo del contributo	3
Modalità di applicazione.....	3
Frazionamenti	4
Oneri di urbanizzazione in relazione all'Indice Fondiario.....	4
Casi particolari	4
Piscine	4
Impianti di distribuzione carburanti.....	4
Cappelle Gentilizie	4
Interventi a destinazione agricola da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale.	4
Elementi di arredo degli spazi pertinenziali	5
Edificio unifamiliare.....	5
Rateizzazione.....	5
Tabelle riepilogative del contributo di cui al titolo VII capo I	6
PERMESSO A COSTRUIRE art. 134, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.....	6
SCIA art. 135, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65	9
CILA art. 136, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65	10

Modalità applicative dei contributi di cui al Titolo VII, della legge regionale n. 65 del 10/11/2014

In applicazione della vigente normativa regionale il contributo per il calcolo degli oneri è effettuato secondo i parametri definiti nel Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R e dalla Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 con particolare riferimento agli artt. 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191.

Classi di intervento

Vengono individuate cinque classi di intervento I1, I2, I3, I4 e I5 come di seguito descritte:

- I1 Manutenzione straordinaria;
- I2 Restauro e risanamento conservativo;
- I3 Ristrutturazione edilizia conservativa, mutamenti rilevanti di destinazione d'uso;
- I4 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- I5 Ristrutturazione urbanistica, Sostituzione edilizia, Addizione volumetrica e Nuova costruzione.

Calcolo del contributo

La determinazione degli oneri di urbanizzazione è effettuata al mc/mq secondo le percentuali indicate, in relazione alle classi di intervento nelle tabelle pubblicate e aggiornate annualmente alle variazioni Istat.

La determinazione del costo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è effettuato in quota percentuale di quello delle nuove costruzioni in relazione alla classi di intervento, nel seguente modo:

- I1 ⇒ 30%
- I2 ⇒ 60%
- I3 ⇒ 90%
- I4 ⇒ 100%
- I5 ⇒ 100%

Modalità di applicazione

In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente il contributo è calcolato nel seguente modo:

- I1, I2, I3, il contributo è calcolato in relazione ai vani interessati;
- I4, I5 il contributo è calcolato in relazione alle superfici e volumi di progetto. In caso di addizione volumetrica il calcolo del costo di costruzione deve essere fatto due volte secondo il prospetto per

la determinazione del costo di costruzione (Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801). La prima volta con i valori dell'unità immobiliare ante, la seconda con i valori post intervento (utilizzando in entrambi i casi la percentuale del 100% riferita alla nuova costruzione). Il contributo da pagare sarà la differenza tra i valori post e ante intervento.

Frazionamenti

Per gli interventi ricadenti nell'art. 136 della Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65, in caso di frazionamento di unità immobiliari a destinazione residenziale, il pagamento è dovuto per la sola unità derivata.

Si intende per unità derivata quella dove insistono gli interventi edilizi operati al fine di adeguare funzionalmente l'unità con nuove dotazioni e impianti. In caso di intervento di adeguamento funzionale di tutto l'immobile originario, si intende come unità derivata quella più piccola.

Oneri di urbanizzazione in relazione all'Indice Fondiario

Per quanto riguarda la suddivisione dei valori degli oneri in funzione dell'Indice Fondiario (IF) si specifica che l'indice è quello di Zona e non quello utilizzato.

Casi particolari

Piscine

Per la costruzione di piscine ad uso privato è dovuto il solo costo di costruzione calcolato come il 10% del costo documentato mediante computo metrico.

Impianti di distribuzione carburanti

Sono assimilati alle attività commerciali, il contributo per gli oneri di urbanizzazione è limitato alle consistenze costituenti superficie e volume mentre il costo di costruzione è riferito all'intero importo delle opere, compreso quelle di sistemazione.

Cappelle Gentilizie

Il contributo di cui al Art. 183 non è dovuto in caso di stipula di convenzione per la concessione in uso delle aree cimiteriali che definisca l'adempimento degli obblighi e l'assolvimento degli oneri dovuti.

Interventi a destinazione agricola da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale

Nel caso di interventi su abitazioni rurali da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale, si applica la tabella relativa agli insediamenti residenziali.

Nel caso di interventi su strutture produttive agricole da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale, si applica la tabella relativa agli annessi agricoli per quanto riguarda gli oneri, mentre per

quanto riguarda il costo di costruzione è calcolato come il 5% del costo documentato mediante computo metrico.

Elementi di arredo degli spazi pertinenziali

Gli elementi di arredo degli spazi pertinenziali qualora non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 137 della Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65, sono soggetti al pagamento del contributo di cui all'art. 183 della medesima legge se ed in quanto dovuto in relazione alla tipologia di intervento.

Edificio unifamiliare

Ai fini dell'applicazione dell'art. 188, comma 2, lett. b) si definisce Edificio Unifamiliare “quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”¹ con Superficie Utile inferiore a 95 mq.

Rateizzazione

Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In caso di rateizzazione, la prima rata non può essere inferiore al 50%. E il soggetto obbligato è tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie. Sulle singole rate sono dovuti gli interessi legali, come pure sulle relative sanzioni per ritardato pagamento.

¹ Allegato A dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU)” (G.U. n. 268 del 16 novembre 2016)

Tabelle riepilogative del contributo di cui al titolo VII capo I

PERMESSO A COSTRUIRE art. 134, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65				
RIF. NORMA	DESCRIZIONE INTERVENTO	OO	CC	NOTE
art. 134, comma 1, lett. a)	Gli interventi di nuova edificazione , e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedito, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;	SI (* (**)	SI (* (***)	(* (** (***) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. b)	L'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e bis)	SI (* (**)	SI (* (***)	(* (** (***) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. b bis)	L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78	SI (* (**)	SI (* (**)	(* (** (***) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188.
art. 134, comma 1, lett. b ter)	L'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b);	SI (* (**)	SI (* (**)	(* (** (***) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188.
art. 134, comma 1, lett. c)	La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune	NO	NO	
art. 134, comma 1, lett. d)	La realizzazione d' infrastrutture e d'impianti , anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedito, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003	SI (* (**)	SI (* (***)	(* (** (***) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. e)	La realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedito	SI (* (**)	SI (* (***)	(* (** (***) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188.



CITTÀ DI BIBBIENA
URBANISTICA

				(***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. e bis)	I mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189 e nei casi di cui all'art. 183, comma 1bis.
art. 134, comma 1, lett. f)	La realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica , cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. g)	Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. h)	Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: <ol style="list-style-type: none">1. interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;2. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;3. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;4. interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislati-	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.



CITTÀ DI BIBBIENA
URBANISTICA

	ve, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;			
art. 134, comma 1, lett. i)	Gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4.	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. l)	Gli interventi di sostituzione edilizia , intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.
art. 134, comma 1, lett. m)	Le piscine nonché gli impianti sportivi , ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo ineditato.	NO	SI (**	(**) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 188.
art. 134, comma 2, 2 bis, 2 ter	SCIA alternativa al permesso di costruire: <ul style="list-style-type: none">fattispecie di cui all'articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001;manufatti di cui all'articolo 70, comma 3, lettera a);interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. <p>2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera e bis).</p> <p>2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all'articolo 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.</p>	SI (* (**	SI (** (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui all'art. 189.



SCIA art. 135, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65				
RIF. NORMA	DESCRIZIONE INTERVENTO	OO	CC	NOTE
art. 135, comma 2, lett. a)	gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti oppure deroga agli indici di edificabilità, fermo restando quanto stabilito all'articolo 136, comma 1, lettera b);	NO (* (**	NO (*	(*) NON DOVUTI art. 188, comma3.
art. 135, comma 2, lett. b)	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria , ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilità dell'unità immobiliare, oppure per l'accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice;	SI (* (**	NO (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) DOVUTI SE comporta aumento delle unità immobiliari, art. 183, comma 2, lett. a)
art. 135, comma 2, lett. c)	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo , ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio;	SI (* (**	NO	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188.
art. 135, comma 2, lett. d)	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), 2 e 2 bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa , ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di	SI (* (**	SI (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTO nei casi di cui



CITTÀ DI BIBBIENA
URBANISTICA

	nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);			all'art. 189.
art. 135, comma 2, lett. e)	Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;	SI (* (**)	SI (***)	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188. (***) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 189.
art. 135, comma 2, lett. e bis)	I mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;	SI (* (**)	NO	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188.
art. 135, comma 2, lett. e ter)	Le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione	NO	NO	
art. 135, comma 2, lett. h)	L'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per l' attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale	SI (* (**)	NO	(*) SOLO SE aumenta il carico urbanistico, art. 184, comma 1. (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188.
art. 135, comma 2, lett. i)	Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 136	NO	NO	

CILA art. 136, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

RIF. NORMA	DESCRIZIONE INTERVENTO	OO	CC	NOTE
art. 136, comma 2, lett. a)	Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l'apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio e non comportino modifiche ai prospetti;	SI (*	NO	(*) SOLO SE comporta aumento della superficie utile dell'immobile, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici, art. 183, comma 3
art. 136, comma 2, lett. a bis)	Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.;	SI (*	NO	(*) SOLO SE comporta aumento della superficie utile dell'immobile, limitatamente ai casi in cui si determini un in-



CITTÀ DI BIBBIENA
URBANISTICA

				cremento dei carichi urbanistici, art. 183, comma 3
art. 136, comma 2, lett. a ter)	I manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. a quater)	I mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'articolo 98	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. c	Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee , purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. c bis	Le installazioni stagionali , destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f	I manufatti temporanei di cui all'articolo 70 , comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f bis)	Le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbierre;	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f ter)	Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f quater)	Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.	NO	NO	